



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 845 definitivo

2011/0413 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per la stabilità

{SEC(2011) 1481 definitivo}

{SEC(2011) 1482 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

In ogni parte del mondo si verificano crisi e conflitti che mettono a repentaglio la sicurezza e la stabilità globali. I conflitti sono spesso legati alla fragilità degli Stati e sono aggravati da una governance carente e dalla povertà. Inoltre, alcune delle più drammatiche sfide alla sicurezza hanno portata mondiale, con conseguenze tanto sui paesi in via di sviluppo quanto su quelli industrializzati. Le catastrofi naturali e quelle provocate dall'uomo, il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata, il terrorismo, le sfide e le minacce alla sicurezza informatica e le perturbazioni che ne conseguono, aumentano l'insicurezza, ostacolano lo sviluppo, indeboliscono lo Stato di diritto e contribuiscono all'instabilità. La crescente sfida rappresentata dai cambiamenti climatici aggrava le minacce esistenti e crea una nuova dimensione di rischi naturali di origine umana e di rischi alla sicurezza.

La risposta a queste sfide strutturali richiede un importante impegno collettivo, basato su solidi partenariati con altri Stati, con gli attori della società civile e con i partner multilaterali e regionali per creare le condizioni atte a sostenere i paesi interessati affinché questi evitino di ripiombare nel conflitto. Diventa quindi necessario che alle crisi internazionali l'UE fornisca una risposta globale che vada al di là dell'assistenza umanitaria e nella quale sia promossa la capacità dell'Unione in materia di preparazione, prevenzione e risposta alle crisi. Occorre inoltre che venga sviluppata la capacità di mobilitare esperti per varie missioni civili basate sull'interoperabilità tra Stati membri dell'UE e altri attori internazionali, accanto ad un dialogo con attori non statali.

Il nuovo trattato sull'Unione europea (articolo 21) ha definito principi generali e obiettivi comuni per l'azione esterna dell'UE al fine, tra l'altro di "*preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale*". Tali principi e obiettivi sono stati sostenuti altresì da varie conclusioni del Consiglio in materia di efficacia dell'azione esterna (2004) e di sicurezza e sviluppo (2007) nonché da conclusioni generali (2010) nelle quali si auspicava un ulteriore rafforzamento degli strumenti per la gestione delle crisi a sostegno della politica di sicurezza e di difesa comune. Orientamenti politici supplementari sulla prevenzione dei conflitti figurano nelle conclusioni del Consiglio affari esteri del 20 giugno 2011. Il Consiglio affari esteri del 18 luglio 2011 ha individuato nel nesso tra clima e sicurezza un settore importante da approfondire ulteriormente. Nel 2011 la Commissione ha anche preparato un programma di attuazione della Strategia dell'UE a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo¹ che mette l'accento sullo sviluppo delle valutazioni del fabbisogno post catastrofe per integrare la riduzione del rischio di catastrofi nei quadri di riabilitazione dei paesi colpiti e incentivare la capacità di ripresa e la preparazione alle crisi.

Pertanto, il nuovo strumento per la stabilità che subentrerà al precedente regolamento, in scadenza il 31 dicembre 2013, dovrà sfruttare le opportunità offerte per migliorare il lavoro coordinato dell'UE in tutti i settori di cui sopra.

¹ SEC(2011) 215 definitivo.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

(1) Consultazione pubblica

Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011, la Commissione europea ha tenuto una consultazione pubblica sul futuro finanziamento dell'azione esterna dell'UE. La consultazione è stata effettuata mediante un formulario on-line accompagnato da un documento che ne illustrava il contesto dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?" preparato dalla Commissione e dal SEAE. I 220 contributi ricevuti rispecchiavano l'ampia varietà di strutture, opinioni e tradizioni che caratterizza la comunità dell'azione esterna.

Riguardo all'azione esterna dell'UE sulla pace e la sicurezza internazionale, comprese la costruzione della pace e la preparazione alle crisi dell'UE, molte risposte sottolineavano anche l'importanza di investire nella stabilità a lungo termine, nei diritti umani e nello sviluppo economico. Lo strumento per la stabilità (IfS) è molto apprezzato e molti rispondenti hanno chiesto all'UE di incrementarne il potenziale, con particolare riferimento all'esigenza di salvaguardarne i vantaggi, soprattutto la velocità di erogazione e il finanziamento diretto.

(2) Raccolta e utilizzo del parere di esperti

Una valutazione effettuata nel 2011 sulle componenti dello strumento per la stabilità riguardanti la risposta alle crisi e la preparazione alle crisi (articolo 3 e articolo 4, paragrafo 3) ha concluso che nella struttura dell'UE per la pace, la sicurezza e lo sviluppo lo strumento in questione è un elemento unico che consente all'Unione di sostenere un'ampia gamma di importanti iniziative di preparazione e risposta alle crisi. La capacità dell'UE di intervenire in situazioni di crisi è stata ampliata, così come sono state potenziate la coerenza e l'efficacia delle iniziative di prevenzione delle crisi e di costruzione della pace e la capacità dei partner di prepararsi e rispondere alle crisi.

Le valutazioni delle azioni di attenuazione del rischio per quanto riguarda i materiali o gli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN – articolo 4, paragrafo 2) hanno sottolineato l'importanza che gli Stati membri annettono a un programma dell'UE che contribuisca a creare capacità nei paesi partner per combattere la proliferazione di materiali e tecnologie sensibili. Le azioni di attenuazione del rischio per quanto riguarda i CBRN consentono all'UE di contribuire collettivamente a ridurre il rischio di usi malevoli dei materiali e delle tecnologie legati alle armi di distruzione di massa.

Uno studio esplorativo condotto nel 2009 sulla componente relativa alla preparazione alle crisi (articolo 4, Partenariato per la costruzione della pace) ha raccomandato che fosse rivolta una maggiore attenzione alla costruzione delle capacità dei partner locali e al dialogo politico con gli attori non statali e che venissero sfruttate al massimo le possibili sinergie tematiche con le priorità politiche dell'UE e con le azioni sostenute. È richiesto un approccio più flessibile ai finanziamenti in modo da permettere agli attori non statali e agli Stati membri dell'UE di beneficiare di questa assistenza.

Una pubblicazione del 2009 dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza che ha fornito il primo esame globale delle operazioni condotte nel quadro della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) tra il 1999 e il 2009 ha sottolineato l'effetto catalitico dello strumento, riconoscendo il suo valore aggiunto in termini di preparazione e di qualità di

erogazione nell'assistenza esterna dell'UE a lungo termine e nelle azioni della PESC.

Benché il giudizio circa l'attuazione fino a quel momento fosse nell'insieme molto positivo, sono state evidenziate diverse possibilità di miglioramento, nello specifico: la velocità di attivazione dello strumento, la possibilità di potenziare la flessibilità generale dello strumento relativamente ai tempi di attuazione delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori e agli importi delle soglie e la necessità di rafforzare le risorse umane e finanziarie.

(3) Valutazione d'impatto

La Commissione ha svolto una valutazione d'impatto che ha preso in considerazione 4 opzioni strategiche di base: (Opzione 0) interrompere lo strumento per la stabilità (IfS), (opzione 1) mantenere l'attuale portata dello strumento senza modifiche, (opzione 2) rivedere lo strumento per incrementarne le disposizioni in materia di flessibilità e (opzione 3) introdurre uno o più nuovi strumenti orientati a: a) trattare separatamente le questioni relative alla preparazione e alla risposta alle crisi, le questioni relative alla sicurezza e le questioni relative al terrorismo, alle minacce transregionali e ai CBRN e b) includere le azioni esterne dell'UE attualmente condotte nel quadro di altri strumenti (es.: le missioni di monitoraggio elettorale dell'UE o lo strumento per la pace in Africa).

L'opzione 0 è stata immediatamente scartata, poiché eliminare lo strumento attualmente esistente senza sostituirlo avrebbe comportato per l'UE una perdita di credibilità a livello internazionale e il venir meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 21 del trattato. Scegliere l'opzione 1 avrebbe significato perdere un'occasione di migliorare e potenziare il valore dello strumento giovandosi dell'esperienza maturata. L'opzione 3, che prevedeva l'istituzione di nuovi strumenti che si occupassero separatamente della risposta e preparazione alle crisi, da una parte, e delle minacce mondiali e transnazionali, dall'altra, non è stata giudicata opportuna. Oltre a essere in controtendenza rispetto all'obiettivo generale di razionalizzare il numero degli strumenti esistenti, tale opzione avrebbe potuto portare a un minor livello di coerenza e complementarità nel trattare le cause dei conflitti. La scelta è caduta sull'opzione 2, vale a dire mantenere gli elementi e le caratteristiche principali dello strumento attuale pur razionalizzandone le disposizioni per aumentarne la flessibilità. Questa opzione consente all'UE di rispondere più rapidamente e con maggiore efficacia alle future sfide internazionali in materia di pace e sicurezza. L'opzione 2 permetterà in particolare di estendere e riconfermare le misure di assistenza straordinaria in risposta alle crisi e ai conflitti protratti e permetterà alla Commissione di approvare rapidamente misure di risposta iniziali così da potenziare la posizione strategica dell'UE nella risposta a una determinata crisi.

Le opzioni strategiche prese in considerazione mirano a consolidare e, ove possibile, a migliorare l'attuale funzionamento dello strumento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La parte quinta, titolo III, capi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato) fornisce il quadro giuridico della cooperazione con i paesi terzi, le organizzazioni regionali e internazionali e gli attori statali e non statali. La proposta di regolamento si basa in particolare sull'articolo 209, paragrafo 1, e sull'articolo 212, paragrafo 2, del trattato ed è

presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 294 del trattato.

Sussidiarietà e proporzionalità

Di portata mondiale e con una doppia base giuridica nel trattato ("*Cooperazione allo sviluppo*" e "*Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi*"), lo strumento, non essendo vincolato ai criteri di ammissibilità per gli APS, permette all'UE di trattare opportunamente il nesso esistente tra sicurezza e sviluppo.

La credibilità e l'immagine di neutralità di cui gode forniscono all'UE un vantaggio concorrenziale per intervenire in molte zone di conflitto onde evitare un'escalation di violenza o offrire i propri buoni uffici per impedire i conflitti. Un effetto maggiore si ottiene quando la risposta è fornita a livello dell'UE, poiché un impegno combinato esercita una leva maggiore sulle autorità e sui partner internazionali. Le azioni di risposta alle crisi condotte a livello dell'UE massimizzano la coerenza della risposta e l'efficacia degli aiuti. Sinergie e cooperazione sono sempre più necessarie a livello internazionale, dal momento che i donatori sono confrontati a problemi simili in termini di scarsità delle risorse. A tale riguardo è bene notare che sono davvero pochi gli Stati membri dell'UE che gestiscono uno strumento di risposta alle crisi o di costruzione della pace di portata comparabile a quella dello strumento per la stabilità.

Scelta dello strumento

Lo strumento per la stabilità mira a rispondere a necessità che non possono essere affrontate nell'ambito di nessun altro strumento a causa a) dell'urgenza della risposta richiesta o b) della natura globale o transregionale del problema che va al di là della portata di uno strumento geografico o c) dell'esclusione del settore che si intende sostenere dai finanziamenti di strumenti legati agli APS (es.: antiterrorismo) o d) della natura dell'assistenza non specifica per paese (es.: progetti volti a sviluppare norme o politiche internazionali nel campo della prevenzione dei conflitti e della costruzione della pace).

Inoltre, lo strumento ha mostrato un effetto catalitico nella preparazione e nel miglioramento dell'erogazione dell'assistenza esterna dell'UE a lungo termine e delle azioni adottate dall'UE per il perseguimento di obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del TUE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione propone di assegnare agli strumenti di azione esterna² 70 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020. L'assegnazione prevista per l'IfS è di 2 828,9 milioni di EUR per 7 anni.

² Tra questi strumenti non figurano il FES, il Fondo mondiale per il clima e la biodiversità e la Riserva per aiuti urgenti, che restano al di fuori del bilancio dell'UE.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

(1) Semplificazione

Una delle priorità della Commissione in questo nuovo regolamento, come anche in altri programmi nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP), è semplificare il quadro normativo e rendere l'assistenza dell'Unione più facilmente accessibile ai paesi e alle regioni partner, alle organizzazioni della società civile ecc., nella misura in cui questi perseguono gli obiettivi del regolamento.

La semplificazione si otterrà mediante una definizione più chiara di ciascuno degli strumenti di azione esterna e la riduzione di sovrapposizioni tra essi, in modo che ogni strumento sia caratterizzato da obiettivi politici chiaramente definiti. La proposta prevede di semplificare le norme e le procedure per l'erogazione dell'assistenza dell'UE, in particolare, derogando alle procedure di comitatologia per l'adozione di una seconda misura di assistenza straordinaria ai sensi dell'articolo 7 e introducendo una nuova disposizione, nel quadro dello stesso articolo, che consente alla Commissione di adottare misure di assistenza straordinaria di valore non superiori a 3 milioni di euro senza informarne preventivamente il Consiglio.

Inoltre, la revisione del regolamento finanziario, particolarmente consistente per quanto attiene alle disposizioni riguardanti nello specifico le azioni esterne, contribuirà a facilitare la partecipazione delle organizzazioni della società civile ai programmi di finanziamento, ad esempio semplificando le norme, riducendo i costi di partecipazione e accelerando le procedure di attribuzione. La Commissione intende attuare questo regolamento utilizzando le nuove procedure flessibili previste dal nuovo regolamento finanziario.

(2) Atti delegati

Si ritiene che il controllo democratico sugli aiuti esterni debba essere migliorato. Mantenendo gli elementi presenti nell'attuale IfS, si propone di rafforzare il controllo democratico su determinati aspetti dei programmi mediante il ricorso ad atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato. Le disposizioni relative all'assistenza ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 sono soggette al ricorso agli atti delegati.

(3) Spiegazione dettagliata

La nuova struttura degli strumenti dell'Unione destinati ad attuare l'assistenza esterna allo sviluppo nel quadro delle prospettive finanziarie 2014-2020 è presentata nella comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia 2020"³. Maggiori informazioni sugli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le condizioni che disciplinano l'attuazione dello strumento finanziario per la stabilità sono fornite nella scheda finanziaria allegata al regolamento.

³ COM (2011) 500 del 29 giugno 2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti che forniscono sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea e sostituisce il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità⁴, che scade il 31 dicembre 2013.
- (2) Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicurezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'Unione definita all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. Le crisi e i conflitti che si verificano in ogni parte del mondo e altri fattori, quali il terrorismo, la criminalità organizzata, i cambiamenti climatici, le sfide e minacce alla sicurezza informatica e le catastrofi naturali costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza globali. Per affrontare questi problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari specifici strumenti e risorse finanziari che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi, per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di portata transregionale e potenziare la preparazione alle crisi. Il presente regolamento mira a introdurre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'esperienza maturata con lo strumento precedente, garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'Unione nei settori della prevenzione dei conflitti e della risposta alle crisi, della preparazione alle crisi e della

⁴ GUL 327 del 24.11.2006, pagg. 1-11.

costruzione della pace, e nel far fronte alle minacce alla sicurezza, anche quelle poste dal clima.

- (4) Le misure adottate nell'ambito del presente regolamento perseguono gli obiettivi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 208 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dette misure possono essere complementari e devono essere coerenti con le misure adottate dall'Unione ai fini degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del trattato sull'Unione europea e con quelle adottate nel quadro del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio e la Commissione devono collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.
- (5) Il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti⁵, approvato dal Consiglio europeo, evidenzia l'impegno politico dell'Unione a porre la prevenzione dei conflitti fra i principali obiettivi delle relazioni esterne dell'Unione stessa ed indica che gli strumenti di cooperazione allo sviluppo possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo e al rafforzamento dell'UE come attore internazionale. Le conclusioni del Consiglio sulla prevenzione dei conflitti del 20 giugno 2011 hanno ribadito la validità di tale programma quale valida base per l'azione dell'Unione europea nel settore della prevenzione dei conflitti.
- (6) Le conclusioni del Consiglio su sicurezza e sviluppo⁶ (come anche le conclusioni del Consiglio sulla risposta dell'UE alle situazioni di fragilità) sottolineano che il nesso tra sviluppo e sicurezza deve informare le strategie e le politiche dell'UE per contribuire alla coerenza dell'azione esterna dell'UE. Più specificamente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in materia di sicurezza e sviluppo debbano includere implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti climatici nonché questioni ambientali e relative alla gestione delle risorse naturali e alla migrazione.
- (7) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003 e la relazione sulla sua attuazione l'11 dicembre 2008. La strategia di sicurezza interna dell'UE, adottata alla fine del 2010,⁷ mette in luce anche l'importanza della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in particolare per contrastare minacce molteplici come la tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo.
- (8) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo esorta ad integrare gli obiettivi di lotta al terrorismo nei programmi di assistenza esterna; la strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005, esorta ad una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni unite in materia di antiterrorismo e le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo esortano a rafforzare la capacità delle autorità competenti coinvolte nella lotta al terrorismo nei paesi terzi al momento della programmazione strategica dello strumento per la stabilità.

⁵ Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001.

⁶ Documento del Consiglio 15097/07 del 20.11.2007.

⁷ La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura, COM (2010) 673 definitivo del 22.11.2010.

- (9) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficiente le risorse disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva. Tale effetto viene potenziato offrendo la possibilità di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.
- (11) Al fine di adattare la portata del presente regolamento ad una realtà in rapida evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai settori di assistenza tecnica e finanziaria specifici che figurano negli allegati del presente regolamento e di adottare procedure supplementari per lo scambio di informazioni e per la cooperazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca inoltre la tempestiva trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (12) Al fine di assicurare condizioni uniformi per l'esecuzione del presente regolamento, competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione.
- (13) Le competenze di esecuzione relative alle misure di programmazione e attuazione previste dal presente regolamento devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modi di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁸. Tenuto conto della loro natura, soprattutto di orientamento politico, e della loro incidenza sul bilancio, in linea di principio questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d'esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, imperativi motivi di urgenza lo richiedano.
- (14) Le norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione⁹ sono contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del,¹⁰ in appresso denominato "il regolamento di esecuzione comune".
- (15) L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio,

⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁹

¹⁰

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori statali e non statali secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Conformemente agli obiettivi di tale cooperazione, le finalità specifiche del presente regolamento sono:
 - (a) in una situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche di sviluppo e di cooperazione dell'Unione;
 - (b) prevenire i conflitti, assicurare la preparazione per far fronte a situazioni di pre e post crisi e costruire la pace;
 - (c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali, tra cui i cambiamenti climatici, che hanno un effetto destabilizzante.

Articolo 2

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

1. La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico globale definito dall'Unione per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 2, e con altre pertinenti misure dell'Unione.
2. Le misure adottate nel quadro del presente regolamento possono essere complementari e devono essere coerenti con le misure adottate in forza del titolo V del trattato sull'Unione europea e del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti di assistenza esterna dell'Unione ed è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti.
4. Le attività contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario e dalla decisione 2007/162/CE,

Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile, e ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma degli stessi non possono essere finanziate dal presente regolamento.

5. Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, tanto a livello decisionale quanto a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni. Se necessario, la Commissione può adottare, conformemente all'articolo 9, procedure supplementari per lo scambio di informazioni e la cooperazione.

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

1. L'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione, volta a realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a situazioni di urgenza, crisi o al delinarsi di una crisi, a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui oppure a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato gli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.
2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare i settori specificati all'allegato I. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dalla percentuale di progetti adottati entro tre mesi dal definirsi del contesto di crisi.
3. Nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui al paragrafo 1, l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non espressamente contemplata negli specifici settori di assistenza di cui al paragrafo 2. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
 - (a) che rientrano nel campo di applicazione generale e nelle finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),
 - (b) la cui durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, e
 - (c) che sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle altre componenti del presente strumento, ma che, in forza dell'articolo 2, devono essere adottate come misure rivolte a situazioni di crisi o al delinarsi di una crisi a causa della necessità di rispondere rapidamente ad una determinata situazione.

Articolo 4

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la preparazione alle crisi e la costruzione della pace

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in materia di prevenzione dei conflitti, preparazione alle crisi e costruzione della pace.
2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può riguardare i settori specificati all'allegato II. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di rafforzamento della capacità dei beneficiari di prevenire i conflitti, far fronte a situazioni di pre e post conflitto e costruire la pace.

Articolo 5

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), nei settori specificati all'allegato III. L'indicatore di rendimento dell'assistenza è rappresentato dal grado di allineamento con le pertinenti politiche dell'Unione in materia di sicurezza esterna, compresa la dimensione esterna della sicurezza interna.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 6

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

1. L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento di esecuzione comune e tramite i seguenti documenti di programmazione e le seguenti misure di esecuzione finanziaria:
 - (a) documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
 - (b) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
 - (c) programmi di azione annuali e misure singole;
 - (d) misure speciali.

Articolo 7

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

1. L'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

2. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria in risposta a una situazione di crisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a situazioni straordinarie e impreviste di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualora l'efficacia delle misure dipenda da un'esecuzione rapida o flessibile. Tali misure possono avere una durata massima di 18 mesi. La durata delle misure può essere estesa di 6 mesi per due volte (fino ad un massimo di 30 mesi) nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla loro esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo delle misure. Nel caso di crisi o conflitti protratti, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria.
3. Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 30 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.
4. Secondo la medesima procedura, la Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace attuazione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione. I programmi di intervento transitori si basano su misure di assistenza straordinaria.
5. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 30 000 000 EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, nella programmazione e nella successiva attuazione di tali misure la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo.
6. Tuttavia, in situazioni eccezionali di urgenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria di costo non superiore a 3 000 000 EUR senza informarne preventivamente il Consiglio.
7. Quanto prima possibile dopo l'adozione di misure di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro sette mesi dalla loro adozione, la Commissione trasmette una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo fornendo una descrizione generale della natura della misura adottata e del relativo contesto.
8. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dell'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3.

Articolo 8

Documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli articoli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni partner interessati in linea con la finalità, il campo di applicazione, gli obiettivi, i principi e gli orientamenti politici generali dell'Unione.
2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia tematici applicano i principi di efficacia degli aiuti: partenariato, coordinamento e armonizzazione. A tal fine, i

documenti di strategia tematici sono coerenti e evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione approvati o adottati nel quadro di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione. In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano su un dialogo tra l'Unione, e eventualmente gli Stati membri coinvolti, e il paese o le regioni partner interessati con la partecipazione della società civile e delle autorità regionali e locali onde garantire che il paese o le regioni interessati acquisiscano una sufficiente titolarità sul processo. In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e i suoi Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favorire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di cooperazione.

3. Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell'assistenza dell'Unione. I programmi indicativi pluriennali fissano le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.
4. La Commissione approva i documenti di strategia tematici e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Tale procedura si applica anche a revisioni sostanziali che modificano in modo significativo la strategia o la relativa programmazione.
5. La procedura d'esame di cui al paragrafo 4 non si applica a modifiche non sostanziali dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali consistenti in adeguamenti tecnici, riassegnazioni dei fondi all'interno delle assegnazioni indicative per settore prioritario, incrementi o diminuzioni dell'assegnazione indicativa iniziale inferiori al 20%, purché non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti in tali documenti. In tali casi, gli adeguamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.
6. Per la modifica dei documenti di strategia tematici e dei programmi indicativi pluriennali è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune qualora, per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, sia richiesta una pronta risposta da parte dell'Unione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Delega di potere alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare o integrare gli allegati I, II e III del presente regolamento e per adottare ulteriori procedure per lo scambio di informazioni e la cooperazione.

Articolo 10

Esercizio della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 9 è conferita alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.
2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento per la stabilità. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 13

Importo finanziario di riferimento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 ammonta a 2 828 900 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Nel periodo 2014-2020 almeno 65 punti percentuali della dotazione finanziaria sono assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 3.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Settori dell'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 3

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, interessa i seguenti settori:

- (a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non statali per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;
- (b) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
- (c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, e relativi ordinamenti giuridici nazionali e locali, di un sistema giudiziario indipendente, del buon governo, dell'ordine pubblico, anche in termini di cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, comprese le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di polizia attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e altri traffici illeciti;
- (d) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;
- (e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
- (f) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli ex combattenti nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
- (g) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
- (h) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento coprono l'educazione ai rischi, l'assistenza alle vittime, l'individuazione e la rimozione delle mine e la distruzione delle scorte;
- (i) il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso; tale sostegno può comprendere anche attività

d'indagine, di assistenza alle vittime e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e lo sviluppo di competenze e buone prassi giuridiche e amministrative;

- (j) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini, compresa l'esposizione a violenze di genere
- (k) il sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;
- (l) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;
- (m) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;
- (n) il sostegno a misure socioeconomiche per far fronte alle conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;
- (o) il sostegno a misure volte ad incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
- (p) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo e a minacce alla salute pubblica, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile, conformemente all'articolo 2, o in aggiunta ad essa.

ALLEGATO II

Settori dell'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 4

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 4 può sostenere misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner a prevenire i conflitti, a costruire la pace e a rispondere ad esigenze pre e post conflitto, in stretto coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali relativamente al loro impegno per:

- (a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale politico;
- (b) favorire un clima di fiducia, la mediazione e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;
- (c) rafforzare la capacità di partecipare alle missioni civili di stabilizzazione;
- (d) migliorare la ripresa post conflitto e post catastrofe.

Le misure di cui al presente punto comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi e/o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi. Le misure possono contemplare anche assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

ALLEGATO III

Settori dell'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 5

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui all'articolo 5 riguarda i seguenti settori:

1. minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica.

L'assistenza può sostenere misure volte:

- (a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e altri traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti.

Viene data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere tali problemi. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali.

Le misure in questo settore pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono in linea con il diritto internazionale, in particolare i diritti umani e il diritto umanitario internazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, viene data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione delle norme per la prevenzione di reati finanziari, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge in linea con i più alti standard internazionali, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;

- (b) a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia, delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche.

Le misure adottate in questo settore pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;

- (c) a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise con un potenziale impatto transnazionale.

Viene data particolare attenzione alla pianificazione dell'emergenza, alla gestione di vaccini e delle scorte di farmaci, alla cooperazione internazionale, ai sistemi di allarme rapido e di allerta;

- (d) a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti;

2. attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione ad essi.

L'assistenza può sostenere misure volte:

- (a) alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa; al sostegno e alla sensibilizzazione (ad es. sulla sensibilità delle informazioni) degli scienziati, e alla riqualificazione e all'impiego alternativo di scienziati e ingegneri precedentemente attivi in settori collegati al comparto bellico (ad es. demilitarizzazione dei programmi scientifici, separazione dei cicli militari e civili del combustibile nucleare);
- (b) al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
- (c) nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
- (d) al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) anche tramite l'installazione di moderne attrezzature logistiche per la valutazione e il controllo;
- (e) allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
- (f) allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali in questo settore;

- (g) per quanto riguarda le misure di cui alle lettere b) e d), viene data particolare attenzione all'assistenza alle regioni o ai paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali o agenti di cui alle lettere b) e d) e dove esiste il rischio di proliferazione di tali materiali o agenti.

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹¹

Titolo 19: Relazioni esterne

Attività 19 06: Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza

Il titolo del capitolo di bilancio 19 06 corrisponde all'attuale struttura degli strumenti finanziari 2007-2013. Si propone di mantenere la stessa attività e lo stesso titolo 19 06

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹²

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il presente strumento finanziario mira a sostenere il seguente obiettivo strategico contenuto nella Comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020 – Parte II" del 29 giugno 2011 (COM(2011) 500 - Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II. Scheda tematica "Azione esterna", pag. 45):

"migliorando la prevenzione delle crisi e la loro risoluzione. Verrà potenziata l'azione dell'UE per la prevenzione delle crisi e la loro risoluzione, il mantenimento della pace e il consolidamento della sicurezza internazionale, anche grazie al rafforzamento delle capacità dell'UE di preparazione alle crisi".

Inoltre, questo strumento risponde all'indicazione generale data in relazione a tutti gli strumenti di azione esterna nella comunicazione di giugno sopracitata (pag. 22) secondo cui i

¹¹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
¹² A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

nuovi strumenti possono "consentire all'Unione europea di reagire in modo rapido ed efficace alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo"

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

In situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, provocata dall'uomo o determinata da una catastrofe naturale, contribuire alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche di sviluppo e di cooperazione dell'Unione.

Obiettivo specifico n. 2

Contribuire a **rafforzare la capacità di garantire la preparazione dell'UE e dei suoi partner alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alle situazioni di pre e post crisi** in stretto coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali.

Obiettivo specifico n. 3

Far fronte alle minacce alla sicurezza di portata mondiale e transregionale che mettono a repentaglio la pace e la stabilità.

Attività ABM/ABB interessate

19.06: Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

- Contribuire ad una risposta globale da parte dell'UE volta a fronteggiare le situazioni di fragilità e di instabilità, ad esempio il delinarsi di una crisi o catastrofi naturali, con misure mirate e complementari nel quadro della risposta alle crisi dell'IfS.
- Potenziare la capacità dell'UE di contribuire efficacemente all'impegno multilaterale e internazionale per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti a livello mondiale.
- Sostenere la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace nell'intento di ridurre il numero dei conflitti armati nel mondo e ridurre il numero di paesi che ripiombano nel conflitto.
- Fronteggiare le minacce globali e transregionali complementariamente ad altri strumenti dell'UE e ad altri attori internazionali mediante una costruzione delle capacità volta ad una migliore integrazione dei beneficiari nella comunità internazionale. (tramite, tra l'altro, lo sviluppo di reti, una maggiore capacità di raccolta e scambio di informazioni, il sostegno alla cooperazione e a piattaforme regionali).

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

- In situazioni di crisi o al delinarsi di una crisi, la percentuale di progetti adottati entro i tre mesi successivi al definirsi del contesto di crisi che consentono all'UE di contribuire in modo efficace alla prevenzione, risoluzione o stabilizzazione della crisi stessa.
- La maggiore capacità dei beneficiari dell'assistenza di prevenire i conflitti, fronteggiare le situazioni pre e post conflitto e costruire la pace.
- Il livello di allineamento con la pertinente politica dell'UE in materia di sicurezza esterna, compresa la dimensione esterna della sicurezza interna.

1.4.5. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La sezione 1 della relazione definisce le necessità politiche cui lo strumento intende rispondere in un contesto di orientamenti politici in evoluzione. Tenendo conto della natura e del contesto specifici delle misure di preparazione e risposta alle crisi e di quelle volte a fronteggiare le minacce alla sicurezza di portata mondiale e transnazionale, le necessità da coprire saranno tanto a breve quanto a lungo termine.

1.4.6. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La credibilità e l'immagine di neutralità di cui gode nel suo ruolo di mediatore imparziale forniscono all'UE un vantaggio concorrenziale per intervenire in molte zone di conflitto onde evitare un'escalation di violenza o offrire i propri buoni uffici per impedire il conflitto. Un effetto maggiore si ottiene quando la risposta è fornita a livello dell'UE, poiché un impegno combinato esercita una leva maggiore sulle autorità e sui partner internazionali. Le azioni di risposta alle crisi, se condotte a livello dell'UE, massimizzano la coerenza della risposta e l'efficacia degli aiuti. Sinergie e cooperazione sono sempre più necessarie a livello internazionale, dal momento che i donatori sono confrontati a problemi simili in termini di scarsità delle risorse. A tale riguardo è bene notare che un numero molto limitato di Stati membri dell'UE gestisce uno strumento di risposta alle crisi o di costruzione della pace di portata comparabile a quella dello strumento di stabilità.

Di fronte a sfide sempre più complesse, nessuna delle priorità interne dell'UE in materia di sicurezza, crescita e creazione di occupazione, cambiamenti climatici, accesso all'energia, salute e pandemie e migrazione, potrà essere attuata restando isolati. In un momento di crisi economica, un approccio più coordinato ed integrato tra l'UE e i suoi Stati membri mediante una programmazione comune comporterà un maggiore valore aggiunto, più forza e legittimità, un più forte impatto e una maggiore efficacia.

Lo strumento per la stabilità 2007-2013 ha mostrato un effetto catalitico nella preparazione e nel miglioramento dell'erogazione di assistenza esterna dell'UE a lungo termine e di azioni adottate dall'UE per il perseguimento di obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del titolo V del TUE.

1.4.7. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Quattro anni dopo il suo lancio, avvenuto nel 2007, lo strumento per la stabilità è ora ben affermato quale strumento dell'UE altamente complementare per la risposta alle crisi.

Ad oggi, questo strumento ha permesso all'UE di finanziare tutta una serie di importanti iniziative per la prevenzione dei conflitti e la preparazione e risposta alle crisi nel quadro della sua politica in materia di pace, sicurezza e sviluppo, quando nessun altro strumento di cooperazione dell'UE era disponibile o a complemento di interventi condotti a titolo di altri strumenti. Tuttavia è necessario che la sua attivazione sia velocizzata e che in generale la sua programmazione e attuazione siano rese più flessibili anche per adeguarsi meglio agli orientamenti politici del Consiglio e rispondere più concretamente alle sfide alla pace e alla sicurezza.

Anche l'importo massimo fissato dal regolamento per le azioni inerenti alle minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica si è rivelato insufficiente. I massimali stabiliti in relazione alle minacce globali alla sicurezza (comprese le misure di attenuazione del rischio e di preparazione relativamente ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari) dovrebbero essere rivisti conformemente alla proposta della Commissione nel quadro della revisione intermedia del regolamento fatta nel 2009, in modo da disporre della flessibilità necessaria per rispondere adeguatamente all'evolversi delle minacce.

1.4.8. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il trattato sull'Unione europea (articolo 21) ha definito obiettivi comuni per l'azione esterna dell'UE al fine, tra l'altro di "*preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale*". Lo strumento per la Stabilità sosterrà l'azione dell'UE per il rafforzamento della sicurezza, il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti e, come tutti gli strumenti di azione esterna dell'UE, per la salvaguardia dei valori dell'UE, in particolare i diritti umani e la democrazia. Esso contribuirà ad una risposta dell'UE alle crisi complementare e coerente e, in tale contesto, vi si potrà far ricorso contestualmente alle operazioni della PESC, alla fornitura di aiuti umanitari e all'assistenza nel campo della protezione civile, all'assistenza macrofinanziaria e allo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare. Lo strumento per la stabilità contribuirà in pari misura alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato, in sinergia con i principali strumenti dell'UE, geografici (ENI, DCI, FES, IPA) e tematici (come l'EIDHR, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani). In occasione di crisi politiche o di catastrofi naturali si potrebbe ricorrere a questo strumento tra l'altro per finanziare azioni che legano assistenza umanitaria e aiuti allo sviluppo (Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo - LRRD) a titolo sussidiario, vale a dire nei casi in cui non fosse possibile attivare in tempo utile i principali strumenti geografici o tematici o in cui questi richiedessero interventi complementari per fornire una risposta efficace.

L'azione esterna dell'UE per la risposta alle crisi e la prevenzione e quella volta a far fronte alle minacce globali alla sicurezza sono collegate in modo evidente con le politiche interne dell'UE in materia di migrazione, giustizia, libertà e sicurezza. Le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo, del 9 giugno 2011, sono di particolare rilevanza, come anche il Metodo di lavoro per rafforzare la

cooperazione e il coordinamento nel settore della sicurezza esterna dell'UE, del 6 giugno 2011. In considerazione del fatto che molte minacce e molti rischi transregionali sono anche priorità assolute per la sicurezza esterna dell'UE, lo strumento contribuirebbe anche all'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza (rivista nel 2008) e alla "dimensione esterna" della strategia di sicurezza interna dell'UE (2010). Le catastrofi naturali, il degrado ambientale e la concorrenza per le risorse esacerbano i conflitti, soprattutto in situazioni di povertà e di crescita della popolazione, con conseguenze umanitarie, sanitarie, politiche e di sicurezza, compresa una maggiore migrazione.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020
 - Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020
 - Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste¹³

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità¹⁴
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

¹³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

¹⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

La specifica natura dello strumento volto a rispondere alle crisi e ai conflitti, a potenziare le azioni di preparazione alle crisi e a fronteggiare le minacce alla sicurezza di portata mondiale e transnazionale richiede che esso possa disporre della più ampia gamma di modalità di gestione.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni.

I funzionari responsabili nelle delegazioni e nella sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie modalità, anche con visite in loco ove possibile. L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia.

Le valutazioni a livello del progetto, gestite dalla delegazione dell'UE responsabile del progetto in questione, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali.

La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

Le informazioni specifiche sull'entità delle spese relative al clima, calcolate secondo la metodologia basata sui marcatori di Rio e come specificato nella comunicazione sul Quadro finanziario pluriennale del giugno 2011, saranno incluse a livello delle linee di bilancio relative alla spesa per l'Ifs figuranti

nelle relazioni annuali d'attività previste dalla gestione di bilancio ABB/ABM, in tutti i documenti di programmazione, nelle valutazioni a tutti i livelli e nelle relazioni annuali.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Ambiente di rischio

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

- l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi, in particolare negli Stati fragili;
- una scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
- le carenze qualitative e quantitative dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che possono compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

Livello previsto di rischio di non conformità alle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è quello di mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio FPI/DEVCO, vale a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo comporta tradizionalmente un margine di errore stimato al 2-5% su un campione annuale randomizzato di operazioni utilizzato dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). FPI/DEVCO ritengono che questo sia il rischio più basso di non conformità a cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Struttura di controllo interno di FPI/DEVCO

Il processo di controllo interno/gestione di FPI/DEVCO è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle loro operazioni, affidabilità dei loro rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia e efficienza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle loro operazioni (e attenuare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo interno della Commissione, FPI/DEVCO manterranno per tutti i loro strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:

- una gestione decentrata della maggior parte degli aiuti esterni affidata alle delegazioni UE in loco;
- linee di responsabilità finanziaria chiare ed ufficiali, dall'ordinatore delegato, mediante sottodelega, al capo delegazione (per FPI);
- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione (per DEVCO);
- relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna per DEVCO), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
- valido sostegno e assistenza da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
- visite "di verifica" regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni operanti in regime decentrato;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente:
- ove opportuno, strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.;
- strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti in loco;
- rilevanti componenti di valutazione e di audit.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

FPI/DEVCO continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della

Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.2 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Visto il contesto ad alto rischio in cui operano FPI/EuropeAid, i loro sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità di FPI/EuropeAid si baseranno prevalentemente su verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità di FPI/EuropeAid comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive

- Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid Companion e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner nell'attuazione);
- valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).
- Nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e sui relativi documenti.
- La Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima fase dello standard IATI sulla pubblicazione trasparente delle informazioni sugli aiuti in previsione del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel novembre 2011. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri dell'UE per mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata TR-AID, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso.

Misure di individuazione e rettifica

- Audit e verifiche esterni (obbligatori e basati sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti;
- controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi;
- sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro.

FPI/EuropeAid definiranno inoltre la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che:

- i controlli antifrode interni di FPI/EuropeAid siano pienamente allineati con la CAFS;
- l'approccio di FPI/EuropeAid alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;
- i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti);
- se necessario, potranno essere creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

2.4. Stima dei costi e dei benefici dei controlli

I costi per il controllo interno/la gestione dello strumento per la stabilità dovrebbero essere simili ai costi calcolati da EuropeAid per la gestione dei propri strumenti di azione esterna (vale a dire il 6% della dotazione):

la media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero portafoglio EuropeAid è stimata a **658 milioni di EUR** di impegni nella pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi "non operativi" rappresentano circa il **6,4%** della media annuale stimata di **10,2 miliardi di EUR** prevista da EuropeAid per i suoi impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede centrale e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Con il tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte a norma del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

Se da un lato si cercherà di migliorare ulteriormente la natura e la precisione delle attività di gestione e dei controlli di conformità relativi a questo portafoglio, dall'altro questi costi sono nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo) e sono nettamente inferiori alle perdite che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (15)	di paesi EFTA ¹⁶	di paesi candidati ¹⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
IV	19 06: Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza					
	19 06 01 Reazione e preparazione in caso di crisi					
	19 06 01 01 Reazione e preparazione in caso di crisi					
	19 06 01 02 Completamento della cooperazione precedente					
	19 06 02 Azioni intese a proteggere paesi e loro popolazioni da gravi minacce tecnologiche					
	19 06 02 01 Azioni nel settore dell'attenuazione e della prontezza di reazione di fronte ai rischi derivanti da materiali o agenti chimici, nucleari e biologici	Diss.	NO	NO	NO	NO
	19 06 02 02 Azione preparatoria per la riduzione delle armi nucleari, biologiche e chimiche e delle armi leggere					
	19 06 02 03 Politica dell'Unione di lotta contro la diffusione delle armi leggere					
19 06 03 Azioni transregionali nei settori della criminalità organizzata, dei traffici illeciti, della protezione delle infrastrutture critiche, delle minacce alla salute pubblica e della lotta contro il terrorismo						
19 06 09 Progetto pilota: Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG						

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

¹⁵ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati

¹⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
IV	19 06: Risposta alle crisi e minacce mondiali alla sicurezza	Diss.	NO	NO	NO	NO
	19 06 01 Risposta alle crisi e al delinearsi di una crisi					
	19 06 02 prevenzione dei conflitti, preparazione alle crisi e costruzione della pace					
	19 06 03 Minacce alla sicurezza globali e transregionali					

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Rubrica IV – Ruolo mondiale dell'Europa
--	--------	---

DG FPI/DEVCO			Anno	Anno	Anno	Anno	inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
			N ¹⁸	N+1	N+2	N+3				
• Stanziamenti operativi										
Numero di linea di bilancio 19 06 01	Impegni	(1)	252,315	257,577	262,837	268,232	272,923	279,274	285,370	1.878,529
	Pagamenti	(2)	163,073	182,596	230,065	284,946	316,965	324,193	376,691	1.878,529
Numero di linea di bilancio 19 06 02	Impegni	(1)	22,824	23,286	23,748	24,222	24,708	25,200	25,740	169,728
	Pagamenti	(2)	15,064	16,766	20,898	25,675	28,538	29,106	33,681	169,728
Numero di linea di bilancio 19 06 03	Impegni	(1a)	95,100	97,025	98,950	100,925	102,950	105,000	107,250	707,200
	Pagamenti	(2a)	62,766	69,858	87,076	106,981	118,907	121,275	140,337	707,200
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁹										
Numero di linea di bilancio 19 01 04 03		(3)	10,161	10,212	10,265	10,321	11,219	10,526	10,640	73,343
TOTALE degli stanziamenti per la DG FPI/DEVCO	Impegni	=1+1a +3	380,400	388,100	395,800	403,700	411,800	420,000	429,000	2.828,800
	Pagamenti	=2+2a +3	251,064	279,432	348,304	427,922	475,629	485,100	561,349	2.828,800

¹⁸ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

¹⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG FPI/DEVCO									
• Risorse umane		6,447	6,382	6,318	6,255	6,255	6,255	6,255	44,168
• Altre spese amministrative		0,766	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	4,923
TOTALE DG FPI/DEVCO	Stanziamenti	7,213	7,075	7,011	6,948	6,948	6,948	6,948	49,091

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	7,213	7,075	7,011	6,948	6,948	6,948	6,948	49,091
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ²⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	387,613	395,175	402,811	410,648	418,748	426,948	435,948	2.877,891
	Pagamenti	258,277	286,507	355,315	434,870	482,577	492,048	568,297	2.877,891

²⁰ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE					
			RISULTATI															
	T i p o d i r i s u l t a t o ²¹	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale						
OBIETTIVO SPECIFICO 1: in situazione di crisi o al delinarsi di una crisi, provocata dall'uomo o determinata da una catastrofe naturale, contribuire alla stabilità																		

²¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche di sviluppo e di cooperazione dell'Unione ²²																	
Attivazione tempestiva ed efficace di azioni di risposta in situazioni di crisi, post crisi o al delinearsi di una crisi		32	252,3 15	32	257,5 77	32	262,8 37	32	268,2 32	32	272,9 23	32	279,2 74	32	285,3 70	224	1.878,52 9
- Risultato																	
- Risultato																	
Totale parziale Obiettivo specifico 1																	
OBIETTIVO SPECIFICO 2: contribuire a rafforzare la capacità di garantire la preparazione dell'UE e dei suoi partner alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alle situazioni di pre e post crisi in stretto coordinamento con organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e con attori statali e non statali																	
- Risultato: Numero di dialoghi politici e di azioni concertate in materia di prevenzione dei conflitti, preparazione alle crisi e costruzione della pace avviati nel quadro dell'articolo 4 - Partenariato per la		5	22,82 4	5	23,28 6	5	23,74 8	5	24,22 2	5	24,70 8	5	25,20 0	5	25,74 0	35	169,728

²² Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

costruzione della pace																	
Totale parziale Obiettivo specifico 2																	
OBIETTIVO SPECIFICO 3: contribuire a creare la capacità per far fronte alle minacce alla sicurezza di portata mondiale e transregionale che mettono a repentaglio la pace e la stabilità.																	
- Risultato: Numero di paesi beneficiari conformati ai quadri giuridici internazionali relativi alla lotta alle minacce globali e transregionali																	
Totale parziale Obiettivo specifico 3		21	95,100	21	97,025	21	98,950	21	100,925	21	102,950	21	105,000	21	107,250	147	707,200
COSTO TOTALE			370,239		377,888		385,535		393,379		400,581		409,474		418,360		2.755,457

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ²³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	---	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	6,447	6,382	6,318	6,255	6,255	6,255	6,255	44,168
Altre spese amministrative	0,766	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	4,923
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	7,213	7,075	7,011	6,948	6,948	6,948	6,948	49,091

Esclusa la RUBRICA 5²⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	5,275	5,230	5,186	5,142	5,142	5,142	5,142	36,257
Altre spese di natura amministrativa	4,886	4,981	5,079	5,179	6,078	5,385	5,498	37,085
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	10,161	10,212	10,265	10,321	11,219	10,526	10,640	73,343

TOTALE	17,374	17,287	17,276	17,269	18,167	17,474	17,588	122,434
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

²³

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

²⁴

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	40,9	40,5	40,1	39,7	39,7	39,7	39,7
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁵							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	19,4	19,2	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy²⁶	- in sede						
	- nelle delegazioni	35,2	34,9	34,6	34,3	34,3	34,3
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, END, INT – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	95,5	94,6	93,7	92,8	92,8	92,8	92,8

Nel 2014, le risorse umane sono suddivise tra DEVCO e FPI nel modo seguente:

- Tabella dell'organico: 18,7 ETP per FPI e 22,2 ETP per DEVCO (Totale = 40,9 ETP)

- Personale esterno: : 17,9 ETP per FPI e 1,5 ETP per DEVCO (Totale : 19,4)

Riguardo alle risorse umane nel quadro della rubrica 4 (linea BA del programma dell'IfS), si noti che attualmente una parte del personale DEVCO delle delegazioni è impiegato per la gestione dei progetti di risposta alle crisi dell'IfS sotto la responsabilità di FPI. Attualmente sono in corso circa 46 progetti in 30 diverse delegazioni. Il personale autorizzato da impiegare nelle delegazioni nel quadro del progetto di bilancio 2012 e finanziato dalla linea BA è costituito da 35 agenti contrattuali di cui 30 per FPI e 5 per DEVCO.

19 è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione

²⁵ AC = agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

²⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁷.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire il numero di anni necessario per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Specificare l'organismo di cofinanziamento</i>								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

²⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁸							
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
Articolo.....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²⁸

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.